



COMUNE DI CAMPERTOGNO

Provincia di VERCELLI

Corso Umberto I° n. 18 – 13023 CAMPERTOGNO (VC)

Tel n. 0163.77122 – Fax n. 0163.775921

e-mail: sindaco.campertogno@ruparpiemonte.it

ragioneria.campertogno@ruparpiemonte.it

sito: www.comune.campertogno.vc.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12

OGGETTO:

**RECEPIMENTO PEF 2025/2027 - TRIBUTO COMUNALE TARI -
APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025 E DETERMINAZIONE
SCADENZE VERSAMENTI.**

L'anno duemilaventicinque addì dodici del mese di maggio alle ore 20:00 nella Sala delle Adunanze Consiliari, si è riunito, in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale convocato dal Sindaco, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GIUBERTONI MIRIAM	SI
2. OTTONE SERGIO	SI
3. TRAVERSARO DINA	SI
4. CHIESA GIOELE	NO
5. BOTTI VALENTINA	SI
6. GIANOLI SILVANA	SI
7. ROVERO ROBERTO	SI
8. BERTOLA MANUELA MARIA	SI
9. ZANETTA VERA	SI
10. NARATONE STEFANO	SI
11. GILARDONE FREDERIC JEAN LOUIS	SI
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 1

Assiste l'adunanza il sottoscritto Segretario Comunale Dr.ssa Durio Carmen la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signora GIUBERTONI MIRIAM nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nella Regione Piemonte è prevista ed è funzionante l'Autorità di ambito/bacino, di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 e che, pertanto, il soggetto a cui è affidato il ruolo di Ente Territorialmente Competente è il Consorzio Obbligatorio dei Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani (Co.ve.var);

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22.05.2023 è stato approvato il Regolamento che disciplina l'imposta unica comunale, con particolare riferimento alla componente tassa rifiuti TARI nel territorio di questo Comune;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 662, della L. 27/12/2013 n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base alla tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Preso Atto che l'art. 3, c. 5-quinquies del D.L. 30/12/2021 n. 228 (D.L. Milleproroghe), convertito nella Legge 25/02/2022 n. 15, prevede che a decorrere dal 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Rilevato che:

- l'approvazione del PEF rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. B), del D. Lgs. n. 267/2000;
- lo stesso è stato validato secondo le nuove direttive Arera in forma Pluriennale 2022/2025 da parte di C.O.Ve.Va.R. in data 11.05.2022;
- con nota prot. 572 del 20.03.2025 C.O.Ve.Va.R ha reso nota la possibilità di riapertura "infra periodo", quindi nell'anno 2025, solo ove sia accertato uno squilibrio economico e finanziario
- sulla base di quanto sopra, con comunicazione prot. 711 del 31.03.2025 questo ente ha presentato, corredata da motivata relazione, richiesta di revisione infra periodo in quanto è stato rilevato un disequilibrio del piano economico finanziario
- C.O.VE.VA.R. con nota prot. 859 del 30.04.2025, ricevuta in pari data al prot. n. 1054, ad oggetto "Revisione PEF 2025 . trasmissione di PEF revisionato" con la quale veniva trasmessa la bozza del PEF 2025 al fine della sua approvazione da parte del Consorzio, che prevede il limite massimo di bollettazione per l'anno 2025 di euro 71.871,00;

Ravvisata la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025 e della conseguente emissione e invio degli avvisi di pagamento a tutti i contribuenti;

Visto il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 che ha disciplinato il metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani applicabile per la determinazione della tassa sui rifiuti;

Vista la deliberazione dell'ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo allegato A denominato "TARI METODO NORMALIZZATO";

Richiamate, altresì, le successive deliberazioni ARERA:

- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la

disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,

- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI;
- n. 15/2023 che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, inclusi quindi i Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI;

Vista, la deliberazione ARERA 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif la quale definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) apportando modifiche nell'elaborazione del PEF e la successiva deliberazione n. 459/2021 nella quale ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima e in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif "Procedura di approvazione", che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:

- il Gestore del servizio, che ha il compito di predisporre annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente;
- l'Ente territorialmente competente, che ha il compito di validare il Piano Economico Finanziario della gestione del Servizio Rifiuti degli enti locali a trasmettere lo stesso Piano ai Comuni di riferimento ed all'ARERA per la successiva approvazione;
- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale del piano e i corrispettivi del servizio;

Preso Atto che "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

Considerato il Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni con Legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» ed, in particolare, l'art. 58-quinques rubricato "Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale recita:

"1. All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «uffici, agenzie, studi professionali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «uffici, agenzie»;
- b) le parole: «banche ed istituti di credito», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «banche, istituti di credito e studi professionali»;

Preso Atto che le tariffe da approvare devono fare riferimento ai costi del PEF 2025, come da PEF Pluriennale in corso di validazione dall'Ente Territorialmente Competente, i quali sono base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2025;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
 - b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Visti altresì

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025, ad € 0,10 per utenza per anno;

b) per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025, ad € 1,50 per utenza per anno;

- la delibera Arera n. 133/2025/R/Rif che ha introdotto a decorrere dall'esercizio 2025 una ulteriore componente perequativa UR3, espressa in euro/utenza, e il relativo conto UR3, e destinati alla copertura delle agevolazioni tariffarie agli utenti beneficiari del bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 e prevedere che la componente UR3 sia fissata inizialmente pari a 6 euro/utenza, sulla base della stima dell'onere connesso all'erogazione del bonus sociale nel settore rifiuti e possa essere oggetto di successivi aggiornamenti in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n.57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

Rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti e che ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Rilevato che l'importo complessivo dei costi di cui al Piano economico e finanziario validato da C.O.Ve.Va.R., già riproporzionato in applicazione del limite di crescita in conformità a quanto prescritto dall'art. 4.1 della citata deliberazione n. 363/2021/R/rif, è pari ad Euro 71.871,00 ed è così ripartito:

costi fissi: Euro 31.572,00

costi variabili: Euro 40.299,00

Richiamata la delibera 31 ottobre 2019, n. 444/2019/R/rif di ARERA, "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" con la quale si definiscono le disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023;

Ritenuto opportuno, per quanto finora illustrato, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2025 sulla base della revisione del PEF 2024/2025 riferito all'annualità 2025, in corso di validazione dall'Ente Territorialmente Competente C.O.Ve.Va.R.;

Rilevato che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2025 sono quelle riportate nell' allegato 2) Tariffe Tari 2025" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Preso Atto:

- del decreto legge 30 Aprile 2019 n. 34 e successiva legge di conversione secondo cui i versamenti la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe dell'anno precedente, mentre quelli con scadenza successiva al 1° dicembre possono essere effettuati a conguaglio con le tariffe dell'anno in corso;

- che le rate per il versamento della TARI, vengono così stabilite per l'anno 2025:

- rata n. 1: rata di acconto o rata complessiva con scadenza al 31 luglio 2025;
- rata n. 2: rata a conguaglio con scadenza al 02 dicembre 2025;

Preso Atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2025;

Dato Atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 16.12.2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2025-2027 dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Acquisito il parere del responsabile del servizio finanziario reso ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000

La sottoscritta Durio d.ssa Carmen – Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
D.ssa Carmen Durio

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di prendere atto del Piano Finanziario 2022-2025 aggiornamento 2025, accluso

alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), e dei documenti ad esso allegati, approvati e validati dall'Ente territorialmente competente Consorzio Obbligatorio dei Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani Co.ve.var con provvedimento in corso di adozione;

3. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'allegato 2) della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

5. di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:

-il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Vercelli nella misura del 5%;

-le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno, nonché la componente *UR3* pari ad € 6 ad utenza a partire dal 2025;

6. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- rata n. 1: rata di acconto o rata complessiva con scadenza al 31 luglio 2025;
- rata n. 2: rata a conguaglio con scadenza al 02 dicembre 2025;

7. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta illustrata dal Sindaco

Rilevato che è corredata dai pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con voti resi in forma palese favorevoli 10 contrari n.0, astenuti n.0.

DELIBERA

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito integralmente riportata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di rispettare i termini di legge, per l'adozione delle tariffe,

Visto l'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Con voti resi in forma palese favorevoli 10 contrari n.0, astenuti n.0.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
GIUBERTONI MIRIAM



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Durio Carmen

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal19/05/2025 al03/06/2025 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Campertogno, li 19/05/2025



IL MESSO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12/05/2025

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
- Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del TUEL 18/08/2000).



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Durio Carmen
